

CAMERA DEI DEPUTATI N. 168

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUTTÈ, COLOMBO VITTORINO, BIANCHI FORTUNATO, RAMPA, SABATINI,
BERSANI, COCCO MARIA, GAGLIARDI**

Presentata il 28 giugno 1963

Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, relativa all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori è alimentato essenzialmente da due contributi:

a) un contributo annuo a carico dello Stato che in questi ultimi esercizi è stato di 8 miliardi di lire;

b) un contributo, anch'esso fissato annualmente, a carico della gestione assicurativa contro la disoccupazione involontaria, che in questi ultimi esercizi è stato di 25 miliardi di lire.

La situazione del Fondo si presenta, allo stato attuale, particolarmente grave perché, a partire dal prossimo esercizio, non è più assolutamente possibile contare sul contributo a carico della citata gestione assicurativa, presentando tale gestione — come è noto — un disavanzo di parecchi miliardi di lire.

Quest'anno, il bilancio del Fondo risulta nei suoi dati essenziali così articolato:

Entrate:

Contributo dello Stato . . . L.	8.000.000.000
Contributo I.N.P.S. . . . »	25.000.000.000
Altre entrate »	5.090.000.000
Totale L.	38.090.000.000

Spese:

Corsi di formazione professionale L.	16.900.000.000
Corsi speciali »	2.690.000.000
Corsi complementari per apprendisti »	5.260.000.000
Oneri sociali apprendisti artigiani »	3.600.000.000
Orientamento professionale »	500.000.000
Cantieri scuola »	9.000.000.000
Spese generali amministrazione »	140.000.000
Totale L.	38.090.000.000

Come emerge in maniera evidente da tale prospetto, se non si corre urgentemente ai ripari, colmando l'improvviso vuoto aperto dalla cessazione del contributo I.N.P.S., nel prossimo esercizio finanziario, fermo restando l'attuale contributo dello Stato di 8 miliardi di lire, ogni attività addestrativa dovrà inevitabilmente cessare dato che con gli 8 miliardi dello Stato sarà a malapena possibile coprire gli oneri di spesa relativi agli apprendisti, one-

ri di spesa che sono espressamente previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Nell'esercizio 1962-53 il Fondo ha finanziato circa 8.000 corsi di prima formazione e di promozione, per i lavoratori, 230 corsi per disoccupati ed emigranti, oltre a poco più di 18.000 corsi complementari per apprendisti.

I lavoratori che attualmente frequentano i predetti corsi sono oltre 168.000 per i corsi di prima formazione, di promozione e per disoccupati; mentre i corsi per apprendisti hanno interessato oltre 468.000 giovani lavoratori.

I centri di addestramento professionale nei quali si svolgono i corsi sopraindicati sono circa 1.100.

In questo momento di espansione della nostra economia il venir meno delle attività finanziate dal Fondo per l'addestramento professionale procurerebbe un danno irreparabile.

Alla assoluta esigenza di alimentare quindi il Fondo predetto mira l'articolo di legge che si propone, il quale istituisce un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,90 per cento dell'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori.

L'articolo prevede altresì l'esonero di alcune categorie di datori di lavoro, i quali, giusta i contratti collettivi vigenti, già provvedono al finanziamento di attività addestrative in determinati settori produttivi (edilizia e industria grafica).

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituita dal seguente:

« Da un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,90 per cento dell'intero ammontare delle retribuzioni al lordo corrisposte ai lavoratori dipendenti.

Per le aziende artigiane e per le aziende commerciali i cui titolari siano iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, il contributo predetto è ridotto allo 0,50 per cento dell'intero ammontare delle retribuzioni al lordo corrisposte ai lavoratori dipendenti.

Non sono tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro delle categorie dell'edilizia e della industria grafica nei limiti del contributo già corrisposto in virtù dei contratti nazionali di lavoro vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addestramento professionale degli appartenenti alle categorie medesime.

Il contributo è riscosso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le norme del testo unico sugli assegni familiari, ed è versato al Fondo in rate bimestrali anticipate.

Il contributo di cui sopra è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo alla data 1° giugno 1963 ».